



AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Ufficio: Sistema Informativo per l'Innovazione e la Transizione Digitale

Determinazione Dirigenziale n. 1507 del 09-12-2024

Oggetto:

**CIG B42DE5B52F. SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE ALLA SUITE APPLICATIVA
HYPERSIC FORNITA DA APKAPPA SRL.**

CIG B42DE5B52F. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLA SUITE APPLICATIVA HYPERSIC FORNITA DA APKAPPA SRL.

IL DIRETTORE AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che, in attesa del completamento e messa a regime della migrazione a nuova suite applicativa fornita nell'ambito del Progetto PNRR Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (NOVEMBRE 2023) - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, sono in uso nell'Ente software gestionali sviluppati e forniti dalla società APKAPPA S.r.l. con sede legale Via Francesco Albani 21 20149 Milano - P. IVA 08543640158;

Rilevata la necessità di prevedere per i suddetti applicativi un servizio di assistenza all'uso da parte degli utenti e di manutenzione continuativa per garantire l'aggiornamento degli stessi anche a seguito di modifiche di disposizioni legislative;

Rilevato che il servizio di assistenza all'uso e manutenzione continuativa può essere effettuata solo dalla società produttrice del software che conosce la struttura base dati e i codici sorgente degli applicativi ed è titolare dei relativi diritti di esclusiva, come da attestazione di esclusività;

Visto il Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche Codice);

Appurato che:

- l'art. 48, comma 2, del Codice dispone che: *“Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”*;
- l'art. 48, comma 3, del Codice dispone che: *“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;
- l'art. 49 del Codice consente di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'art. 50 del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al del Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomalie;
- l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del Codice, il quale per importi inferiori a € 40.000,00 non prevede tale imposta;
- l'art. 62, comma 1, del Codice dispone che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 17 comma 1 del Codice il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, comma 2, del Codice prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Viste le disposizioni:

- di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
- di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

Rilevato come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

Stabilito di procedere all'affidamento di cui alla presente tramite SINTEL la piattaforma e-procurement della Regione Lombardia tramite trattativa diretta con unico fornitore ovvero la società APKAPPA S.r.l., sede legale Via Francesco Albani 21 20149 Milano - P. IVA 08543640158;

Visto il report della procedura n. 191166323/2024 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti, che evidenzia un premio annuo pari ad € 49.781,96;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di cui al presente atto alla società APKAPPA S.r.l., sede legale Via Francesco Albani 21 20149 Milano - P. IVA 08543640158, per l'importo di €49.781,96 (oltre Iva);

Rilevato che relativamente alla presente fornitura è stato acquisito il CIG B42DE5B52F;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2024–2026 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi del D.lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrate e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 9 aprile 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Visto l'art. 7 - commi 1 e 2 del D.L. 52/2012 conv. in L. 94 del 06.07.2012 e l'art. 1 del D.L. 95/2012 conv. in L. 135 del 07.08.2012, in merito alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che la spesa complessiva di € 60.733,99 (€49.781,96 per fornitura+ € 10.952,03 per Iva), trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2024-2026 secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024 imputandola come segue:

- Esercizio 2024 per € 60.733,99 alla missione n. 1, programma n. 8, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap.

6600;

Preso atto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01/01/2011 dal D.L. 78/2010 convertito con legge 122/2010;

Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:

1. di affidare alla società APKAPPA S.r.l., sede legale Via Francesco Albani 21 20149 Milano - P. IVA 08543640158, per un corrispettivo di € 49.781,96, oltre € 10.952,03 per Iva, la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione sui software applicativi in uso nell'Ente in premessa indicati, che comprende manutenzione continuativa, assistenza telefonica e teleassistenza;
2. di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. di impegnare nel Bilancio di Previsione 2024-2026, la spesa complessiva pari ad € 60.733,99 (€49.781,96 per fornitura + € 10.952,03 per Iva), secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2024 imputandola come segue:
 - Esercizio 2024 per € 60.733,99 alla missione n. 1, programma n. 8, titolo 1, macroaggregato n. 103, cap. 6600dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2024 per € 60.733,99;
4. di dare atto che il contratto di fornitura è perfezionato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto;
5. di dare atto che per la presente fornitura è stato acquisito il CIG B42DE5B52F;
6. di dare atto che vengono rispettate le disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 da D.L. n. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010;
7. di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del Dl n. 52/12, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dell'art. 1 del Dl. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;
8. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
9. di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;
10. di dare atto che l'Ufficio Ragioneria procederà all'emissione del mandato per il pagamento, mediante bonifico bancario, delle fatture, preventivamente liquidate dal Responsabile del Servizio alla società APKAPPA S.r.l., sede legale Via Francesco Albani 21 20149 Milano - P. IVA 08543640158;
11. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 36/2023 è la Dr.ssa Sabina Stracquadanio.

Sottoscritta da
EMANUELA MARCOCCIA

Documento firmato digitalmente